

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 727/2004 della Commissione, del 19 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 728/2004 della Commissione, del 15 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 729/2004 della Commissione, del 15 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 730/2004 della Commissione, del 19 aprile 2004, recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea** 8
- ★ **Direttiva 2004/43/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di aflatoossina e di ocratoossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia ⁽¹⁾** 14
- ★ **Direttiva 2004/44/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari ⁽¹⁾** 17
- ★ **Direttiva 2004/45/CE della Commissione, del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽¹⁾** 19
- ★ **Direttiva 2004/47/CE della Commissione, del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il betacarotene [E 160 a (ii)] ⁽¹⁾** 24

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Commissione

2004/357/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 aprile 2004, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1273]** 28

2004/358/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 7 aprile 2004, sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie [notificata con il numero C(2004) 1279]** 37

2004/359/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 aprile 2004, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne la Romania e lo Zimbabwe ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1304]** 45

2004/360/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 aprile 2004, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dallo Zimbabwe ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1328]** 48

2004/361/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 aprile 2004, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Romania ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1330]** 54

2004/362/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Messico, del 22 marzo 2004, riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa** 60

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 727/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	80,0
	204	27,3
	212	120,5
	999	75,9
0707 00 05	052	110,9
	068	128,2
	096	93,3
	220	147,3
	999	119,9
0709 90 70	052	106,6
	204	64,2
	999	85,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	55,5
	204	40,8
	212	87,1
	220	55,9
	400	43,8
	600	36,6
	624	60,7
	999	54,3
0805 50 10	052	41,0
	400	48,3
	999	44,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	34,7
	388	85,0
	400	104,4
	404	104,7
	508	59,4
	512	74,6
	524	54,3
	528	73,5
	720	82,6
	804	118,2
	999	79,1
0808 20 50	388	76,2
	512	79,2
	524	80,8
	528	74,9
	999	77,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 728/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2004
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'Allegato del detto regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.
- (3) Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell'Allegato al presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3.
- (4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal

presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all'Allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto d'Adesione del 2003.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Insieme di due indumenti presentati in un'unica confezione per la vendita al dettaglio, comprendente:</p> <p>A) Un indumento leggero in tessuto unicolore lucido (100 % poliestere), con colletto alla coreana aderente e apertura parziale sul davanti che si prolunga dal centro del collo all'ascella sinistra e si chiude da destra verso sinistra con bottoni e asole. I bottoni sono grandi e in tessuto compatto. Le estremità delle maniche e la base dell'indumento sono orlati e presentano spacchi laterali stondati. L'indumento ha un taglio dritto, un motivo ricamato sul davanti ed è destinato a coprire la parte superiore del corpo fino ai fianchi.</p> <p>(blusa)</p> <p>(Fotografia n. 632 A) (*)</p> <p>B) Un indumento ampio in tessuto leggero, stampato e lucido (100 % poliestere), destinato a coprire la parte inferiore del corpo dalla vita alle caviglie. L'indumento copre separatamente le gambe e presenta un taglio dritto; è stretto alla vita da un elastico senza apertura e le estremità delle gambe presentano orli di stoffa a tinta unita e aperture laterali stondate.</p> <p>(pantaloni)</p> <p>(Vedi fotografia n. 632 B) (*)</p>	<p>6206 40 00</p> <p>6204 63 18</p>	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 13 della sezione XI, dalle note 3 b) e 8 del capitolo 62 e dal testo dei codici NC 6204, 6204 63, 6204 63 18, 6206 e 6206 40 00.</p> <p>La classificazione, come insieme, non può essere presa in considerazione in conformità alla nota 3 b) del capitolo 62, poiché i due indumenti in questione non sono realizzati con la stessa stoffa.</p> <p>La classificazione come pigiama è esclusa perché gli indumenti in questione, per le loro caratteristiche obiettive, non sono destinati ad essere indossati esclusivamente o essenzialmente come capi di abbigliamento per la notte.</p> <p>Cfr. anche le note esplicative della NC alla voce 6206 relative alle bluse.</p>

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.



REGOLAMENTO (CE) N. 729/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2004
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione

comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).


⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto d'Adesione del 2003.

ALLEGATO



Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Connettore per cavo di fibre ottiche, non montato, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 spina di metallo comune con l'interno in materia plastica ed uno spinotto di ceramica, dotata di una molla di acciaio; — 1 tubo di metallo comune con bordo scanalato; — 1 cilindro di materia plastica con una guaina di alluminio retrattile; — 2 collarini di materia plastica. <p>La spina può essere assemblata con le altre parti ed uno dei collarini per formare un connettore.</p> <p>Una fibra ottica rivestita singolarmente è inserita nello spinotto e fissata al connettore.</p> <p>Il connettore è usato per collegare cavi di fibre ottiche</p>	6909 19 00	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 2(a), 3(b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 6909 e 6909 19 00.</p> <p>Il connettore non può essere considerato come una parte od un accessorio di un cavo di fibre ottiche.</p> <p>Lo spinotto conferisce al connettore, che dev'essere classificato secondo la materia costitutiva, il suo carattere essenziale.</p>
<p>2. Apparecchio costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un ventilatore assiale con un motore elettrico e un assiemaggio elettronico per regolare la velocità del ventilatore; e — un dissipatore di calore in alluminio. <p>La funzione dell'apparecchio è di eliminare l'eccesso di calore da un'unità centrale di elaborazione di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.</p>	8414 59 30	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3(b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8414, 8414 59 e 8414 59 30.</p> <p>Il ventilatore conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, rappresentandone la componente principale per rimuovere il calore in eccesso.</p>
<p>3. Articolo («Racchette da neve») misurante circa 65 cm di lunghezza e 23 cm nel punto più largo, composto di un'intelaiatura di alluminio con un rivestimento in plastica, assottigliato ad un'estremità e arrotondato dall'altra. Quest'intelaiatura ha un attacco di plastica dello spessore di 1 mm, dotato sulla parte inferiore di finestrelle per lamelle metalliche che permettono di camminare sulla neve senza scivolare. Sulla parte superiore dell'intelaiatura, è assicurata, tramite una fettuccia di plastica, una piastra rigida di metallo. Sulla piastra sono fissati degli elastici che vanno attorno alla scarpa quando l'articolo viene indossato e questi nella curvatura hanno delle fettucce di gomma od stoffa per fissare l'articolo alla scarpa.</p> <p>L'articolo è usato per agevolare il cammino sulla neve.</p> <p>Cfr. foto (A) (*)</p>	9506 99 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9506, 9506 99 e 9506 99 90.</p> <p>Esso non è un equipaggiamento per lo sci sulla neve, poiché esso non è usato per sciare.</p> <p>Esso non è un equipaggiamento per l'esercizio fisico generale.</p> <p>Il prodotto è considerato un articolo per sport all'aperto.</p>
<p>4. Ruota dentata di metallo comune, con un diametro di 6,74 mm, un foro centrale di 3 mm. ed uno spessore di 3,54 mm.</p> <p>Il prodotto è destinato ad essere incorporato nel meccanismo di accensione di un accendino.</p> <p>Cfr. foto (B) (*)</p>	9613 90 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9613 e 9613 90 00.</p> <p>La ruota rientra principalmente nella fabbricazione di meccanismi di accensione per accendini della voce 9613.</p>

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

(A)



(B)



**REGOLAMENTO (CE) N. 730/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2004**

recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

Il regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 2*

Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento 79/65/CEE per l'esercizio contabile 2004 — periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2004 — e per gli esercizi successivi, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente:

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

— Belgio:	16 UDE
— Repubblica ceca:	4 UDE
— Danimarca:	8 UDE
— Germania:	8 UDE
— Estonia:	2 UDE
— Grecia:	2 UDE
— Spagna:	2 UDE
— Francia:	8 UDE
— Irlanda:	2 UDE
— Italia:	4 UDE
— Cipro:	1 UDE
— Lettonia:	2 UDE
— Lituania:	2 UDE
— Lussemburgo:	8 UDE
— Ungheria:	2 UDE
— Malta:	8 UDE
— Paesi Bassi:	16 UDE
— Austria:	8 UDE
— Polonia:	2 UDE
— Portogallo:	2 UDE
— Slovenia:	2 UDE
— Slovacchia:	6 UDE
— Finlandia:	8 UDE
— Svezia:	8 UDE
— Regno Unito (esclusa Irlanda del Nord):	16 UDE
— Irlanda del Nord:	8 UDE.»

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione⁽¹⁾ fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo d'osservazione della rete d'informazione contabile agricola.
- (2) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 fissa il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione in ciascuno Stato membro.
- (3) Tenuto conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), è opportuno fissare il limite suddetto e il numero di aziende contabili per circoscrizione per ciascuno dei nuovi Stati membri.
- (4) È opportuno fissare il termine per la presentazione del primo piano di selezione approvato relativo ai nuovi Stati membri.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82,

⁽¹⁾ GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2004 (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 95).

2) All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

«La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia trasmettono alla Commissione il loro piano di selezione per l'esercizio contabile 2004 anteriormente al 30 novembre 2004.»

3) L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili
	BELGIO	
341	Vlaanderen	600
342	Bruxelles-Brussel	—
343	Wallonie	400
	Totale Belgio	1 000
745	REPUBBLICA CECA	1 300
370	DANIMARCA	2 000
	GERMANIA	
010	Schleswig-Holstein	500
020	Hamburg	40
030	Niedersachsen	800
040	Bremen	—
050	Nordrhein-Westfalen	660
060	Hessen	370
070	Rheinland-Pfalz	480
080	Baden-Württemberg	620
090	Bayern	960
100	Saarland	70
110	Berlin	—
112	Brandenburg	180
113	Mecklenburg-Vorpommern	130
114	Sachsen	220
115	Sachsen-Anhalt	140
116	Thüringen	130
	Totale Germania	5 300
755	ESTONIA	500
	GRECIA	
450	Makedonia-Thraki	2 000
460	Ipiros-Peloponnisos-Nissi Ioniou	1 350
470	Thessalia	700
480	Sterea Ellas-Nissi Egaeou-Kriti	1 450
	Totale Grecia	5 500
	SPAGNA	
500	Galicia	800
505	Asturias	350
510	Cantabria	230
515	País Vasco	310
520	Navarra	430
525	La Rioja	290

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili
530	Aragón	640
535	Cataluña	870
540	Baleares	270
545	Castilla y León	1 230
550	Madrid	270
555	Castilla-La Mancha	870
560	Comunidad Valenciana	700
565	Murcia	530
570	Extremadura	590
575	Andalucía	1 470
580	Canarias	250
Totale Spagna		10 100
FRANCIA		
121	Île-de-France	95
131	Champagne Ardenne	260
132	Picardie	230
133	Haute-Normandie	145
134	Centre	350
135	Basse-Normandie	215
136	Bourgogne	285
141	Nord-Pas-de-Calais	305
151	Lorraine	215
152	Alsace	160
153	Franche-Comté	200
162	Pays de la Loire	440
163	Bretagne	475
164	Poitou-Charentes	325
182	Aquitaine	425
183	Midi-Pyrénées	430
184	Limousin	195
192	Rhône-Alpes	360
193	Auvergne	320
201	Languedoc-Roussillon	340
203	Provence-Alpes-Côte d'Azur	270
204	Corse	60
Totale Francia		6 100
380	IRLANDA	1 300
ITALIA		
221	Valle d'Aosta	367
222	Piemonte	1 110
230	Lombardia	917
241	Trentino	404
242	Alto Adige	404

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili
243	Veneto	1 589
244	Friuli-Venezia Giulia	795
250	Liguria	590
260	Emilia-Romagna	914
270	Toscana	620
281	Marche	951
282	Umbria	668
291	Lazio	931
292	Abruzzo	882
301	Molise	445
302	Campania	748
303	Calabria	911
311	Puglia	1 013
312	Basilicata	1 138
320	Sicilia	1 350
330	Sardegna	1 253
Totale Italia		18 000
740	CIPRO	500
770	LETONIA	1 000
775	LITUANIA	1 000
350	LUSSEMBURGO	300
Totale Ungheria		1 900
760	UNGHERIA	
	Közép-Magyarország	160
761	Közép-Dunántúl	190
762	Nyugat-Dunántúl	230
763	Dél-Dunántúl	260
764	Észak- Magyarország	210
765	Észak-Alföld	380
766	Dél-Alföld	470
780	MALTA	500
360	PAESI BASSI	1 500
660	AUSTRIA	2 000
Totale Polonia		12 100
POLONIA		
785	Pomorze e Mazury	1 640
790	Wielkopolska e Śląsk	3 980
795	Mazowsze e Podlasie	5 060
800	Małopolska e Pogórze	1 420

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili
	PORTOGALLO	
610	Entre Douro e Minho e Beira Litoral	980
620	Trás-os-Montes e Beira Interior	560
630	Ribatejo e Oeste	650
640	Alentejo e Algarve	460
650	Açores e Madeira	350
Totale Portogallo		3 000
820	SLOVENIA	900
810	SLOVACCHIA	600
	FINLANDIA	
670	Etelä-Suomi	581
680	Sisä-Suomi	272
690	Pohjanmaa	277
700	Pohjois-Suomi	170
Totale Finlandia		1 300
	SVEZIA	
710	Pianure della Svezia centro-meridionale	600
720	Zone forestali e agroforestali della Svezia centro-meridionale	295
730	Zone della Svezia settentrionale	105
Totale Svezia		1 000
	REGNO UNITO	
411	England—North Region	420
412	England—East Region	650
413	England—West Region	430
421	Wales	300
431	Scotland	380
441	Northern Ireland	320
Totale Regno Unito		2 500»

DIRETTIVA 2004/43/CE DELLA COMMISSIONE**del 13 aprile 2004****che modifica la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di aflatoxina e di ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari ⁽²⁾ fissa i tenori massimi per l'aflatoxina B1, l'aflatoxina M1 e l'ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia.
- (2) Il campionamento è fondamentale per determinare in modo attendibile il tenore di aflatoxine e ocratossina A. È opportuno modificare la direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽³⁾ e la direttiva 2002/26/CE della Commissione, del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari ⁽⁴⁾ in modo da integrarvi le disposizioni relative ai prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia.
- (3) È indispensabile che i risultati analitici vengano registrati e interpretati in modo uniforme per garantire un'impostazione armonizzata al controllo in tutta l'Unione europea. Tali norme di interpretazione si applicano ai risultati analitici ottenuti sul campione prelevato per il controllo ufficiale. In caso di analisi a scopo di difesa o arbitrato si applicano le norme nazionali.
- (4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE.

- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I e l'allegato II della direttiva 98/53/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L'allegato I e l'allegato II della direttiva 2002/26/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/2003 (GU L 74 del 12.3.2004, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/121/CE (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 38).

⁽⁴⁾ GU L 75 del 16.3.2002, pag. 38.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gli allegati I e II della direttiva 98/53/CE sono modificati come segue:

1) Nell'allegato I della direttiva 98/53/CE si aggiunge, dopo il punto 5.6, il seguente punto 5.7:

«5.7. *Prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia*

5.7.1. Modalità di prelievo

Si applica il sistema di campionamento indicato per il latte, i prodotti derivati e i prodotti alimentari composti da più ingredienti di cui ai punti 5.4, 5.5 e 5.6.

5.7.2. Accettazione di una partita

- Accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.
- Rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.»

2) Nell'allegato II il punto 2 è modificato come segue:

«2. **Trattamento del campione ricevuto in laboratorio**

Ciascun campione di laboratorio prelevato viene macinato finemente e accuratamente mescolato, utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.

Nel caso in cui si applichi il tenore massimo alla materia secca, il contenuto di materia secca è determinato in base ad una parte del campione omogeneizzato, utilizzando una procedura che sia stata dimostrata affidabile per determinare con precisione il contenuto di materia secca.»

ALLEGATO II

Gli allegati I e II della direttiva 2002/26/CE sono modificati come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) il punto 4.6 è modificato come segue:

«4.6. Modalità di prelievo per i prodotti alimentari destinati a lattanti e prima infanzia

Si applica il sistema di campionamento per i cereali e i prodotti derivati di cui al punto 4.5 del presente allegato. Quindi il numero di campioni elementari da prelevare dipende dal peso della partita ed è compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 100, conformemente alla tabella 2 di cui al punto 4.5.

— Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi. Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.

— Peso del campione globale = 1-10 kg sufficientemente mescolato.»

b) si aggiunge il seguente punto 4.7:

«4.7. Campionatura nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di campionamento di cui sopra. Ove ciò non sia possibile si potranno usare altre procedure di prelievo efficaci nella fase di distribuzione al dettaglio, purché garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita oggetto di campionamento.»

c) il seguente punto 5 è modificato come segue:

5. Accettazione di una partita o sottopartita

— Accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero

— Rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.»

2) L'allegato II è modificato come segue:

a) il punto 2 è modificato come segue:

2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio

Ciascun campione di laboratorio viene macinato finemente e accuratamente mescolato, utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.

Nel caso in cui si applichi il tenore massimo alla materia secca, il contenuto di materia secca è determinato in base ad una parte del campione omogeneizzato, utilizzando una procedura che sia stata dimostrata affidabile per determinare con precisione il contenuto di materia secca.»

b) il punto 4.4 è modificato come segue:

«4.4. Calcolo del tasso di recupero e registrazione dei risultati

Il risultato analitico viene registrato corretto o non corretto per recupero. Devono essere indicati le modalità di registrazione e il tasso di recupero. Il risultato analitico corretto per recupero è utilizzato per la verifica della conformità (cfr. allegato I, punto 5).

Il risultato analitico deve essere registrato come $x \pm U$, dove x è il risultato analitico e U è l'incertezza di misurazione.

U è l'incertezza ampliata, utilizzando un fattore di copertura di 2 corrispondente ad un livello di affidabilità del 95 % circa.»

DIRETTIVA 2004/44/CE DELLA COMMISSIONE**del 13 aprile 2004****che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari ⁽²⁾ stabilisce disposizioni specifiche relative alla procedura di campionamento e ai metodi di analisi da applicare per i controlli ufficiali.
- (2) Per la campionatura di pesci di grande dimensione è necessario specificare le modalità di campionamento al fine di garantire un'impostazione armonizzata in tutta la Comunità.
- (3) È di importanza fondamentale che i risultati delle analisi siano dichiarati ed interpretati in maniera uniforme in modo da garantire un'impostazione armonizzata in tutta l'Unione europea.
- (4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/69/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/69/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

L'allegato II della direttiva 2002/69/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5.

ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 2002/69/CE è modificato come segue:

- 1) Al punto 4 «Modalità di prelievo dei campioni», si aggiunge dopo la tabella 2 il seguente punto 4.1 «Modalità specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci interi»:

«4.1. *Modalità specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci interi*

Il numero di campioni elementari prelevato dalla partita è definito alla tabella 1. Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari deve essere di almeno 1 kg (cfr. punto 3.5).

- Se la partita da cui viene prelevato il campione è costituita da pesci di piccola dimensione (singoli pesci che pesano < 1 kg), il pesce intero viene prelevato come campione elementare che forma il campione globale. Se il campione globale pesa più di 3 kg, i campioni elementari che formano il campione globale possono essere costituiti dalla parte centrale dei pesci. Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi. Il campione intero a cui viene applicato il livello massimo viene utilizzato per l'omogeneizzazione del campione.
- Se la partita da cui viene prelevato il campione è costituita da pesci di grande dimensione (singoli pesci che pesano più di 1 kg), il campione elementare consiste della parte centrale del pesce. Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi. Se la partita è costituita da pesci di taglia molto grande (> 6 kg), tale da far sì che il prelievo della parte centrale del pesce comporti un danno economico significativo, è considerato sufficiente il prelievo di tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente dalla dimensione della partita.»

- 2) Il punto 5 «Conformità della partita o sottopartita alle specifiche» è sostituito dal testo seguente:

«5. **Conformità della partita o sottopartita alle specifiche**

La partita è accettata se il risultato di una singola analisi non supera il rispettivo livello massimo fissato dal regolamento (CE) n. 466/2001, tenendo conto dell'incertezza della misurazione.

La partita è considerata non conforme al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 se il risultato ottenuto dall'analisi, confermato da una doppia analisi e calcolato come la media di due risultati distinti, supera il livello massimo oltre il livello del dubbio ragionevole, tenendo conto dell'incertezza della misurazione.

Si tiene conto dell'incertezza della misurazione in base ad una delle seguenti modalità:

- calcolando l'incertezza ampliata, utilizzando un fattore di copertura di 2 corrispondente ad un livello di affidabilità del 95 % circa,
- stabilendo il limite della decisione (CCa) conformemente alle disposizioni della decisione della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (*) (punto 3.1.2.5 dell'allegato, nel caso di sostanze per le quali è stato stabilito un limite consentito).

Le presenti norme di interpretazione vanno applicate ai risultati analitici ottenuti dal campione destinato al controllo ufficiale. In caso di analisi a scopo di difesa o arbitrato si applicano le norme nazionali.

(*) GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/25/CE della Commissione del 22 dicembre 2003 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 38).»

ALLEGATO II

L'allegato II della direttiva 2002/69/CE è modificato come segue:

Si aggiunge il seguente paragrafo alla fine del punto 2 «Contesto»:

«Ai soli fini della presente direttiva, il limite specifico accettato di quantificazione di un congenero individuale è la concentrazione di un analita nel prelievo di un campione che produce una risposta strumentale a due diversi ioni, da monitorare con un rapporto S/N (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno sensibile, e si conforma alle prescrizioni di base quali, ad esempio tempo di ritenzione o rapporto isotopico in base alla procedura di determinazione descritta nel metodo EPA 1613 revisione B.»

DIRETTIVA 2004/45/CE DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 2004****recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽²⁾ stabilisce i criteri di purezza applicabili agli additivi menzionati dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽³⁾.
- (2) Nel suo parere del 5 marzo 2003, il comitato scientifico dell'alimentazione umana è giunto alla conclusione che fosse opportuno limitare al minimo possibile la presenza di carragenina a basso peso molecolare. Di conseguenza, è necessario adeguare i criteri di purezza corrispondenti attualmente applicabili alla carragenina (E 407) e all'alga eucheuma trasformata (E 407a), così come stabiliti nella direttiva 96/77/CE.
- (3) È necessario adottare specifiche concernenti i nuovi additivi autorizzati in virtù della direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti poli-1-deceni idrogenato (E 907), diacetato di glicerile (E 1517) e alcol benzilico (E 1519).
- (4) È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi che figurano nel *Codex Alimentarius*, così come elaborate dal comitato misto FAO/OMS di esperti degli additivi alimentari (CMEAA).
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 96/77/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 96/77/CE è modificato in conformità con l'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

I prodotti messi in commercio o etichettati prima del 1° aprile 2005 che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

*Articolo 4*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*.*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/95/CE (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 71).

⁽³⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/114/CE (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 58).

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 96/77/CE è modificato come segue:

1) I testi relativi alla carragenina (E 407) e all'alga eucheuma trasformata (E 407a) sono sostituiti dai testi seguenti:

«E 407 CARRAGENINA

Sinonimi	I prodotti commerciali sono venduti sotto varie denominazioni, come ad esempio: Musco d'Irlanda Eucheuman (da <i>Eucheuma</i> spp.) Iridophycan (da <i>Iridaea</i> spp.) Hypnean (da <i>Hypnea</i> spp.) Furcellaria o agar di Danimarca (da <i>Furcellaria fastigiata</i>) Carragenina (da <i>Chondrus</i> e <i>Gigartina</i> spp.)
Definizione	La carragenina è ottenuta per estrazione acquosa a partire da alghe delle famiglie delle <i>Gigartinaceae</i> , <i>Solieriaceae</i> , <i>Hypneaceae</i> e <i>Furcellariaceae</i> , appartenenti alla classe delle <i>Rhodophyceae</i> (alghe rosse). I soli precipitanti organici autorizzati sono il metanolo, l'etanolo e il propan-2-olo. La carragenina è costituita essenzialmente di sali di potassio, di sodio, di magnesio e di calcio di esteri solforici dei polisaccaridi che, per idrolisi, danno galattosio e 3,6-anidrogallattosio. La carragenina non dev'essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente
Einesc	232-524-2
Descrizione	Polvere di colore da giallastro a incolore, di consistenza da grossolana a fine, e praticamente priva di odore
Identificazione	
A. Prove positive per galattosio, anidrogallattosio e solfato	
Purezza	
Tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo	Non più dello 0,1 %, singolarmente o in combinazione
Viscosità a 75 °C di una soluzione all'1,5 %	Non meno di 5 mPa.s
Perdita per essiccamento	Non più del 12 % (105 °C, quattro ore)
Solfato	Non meno del 15 % e non più del 40 % su base anidra (espresso in SO ₄)
Ceneri	Non meno del 15 % e non più del 40 % su base anidra determinato a 550 °C
Ceneri insolubili in soluzione acida	Non più dell'1 % su base anidra (insolubili in acido cloridrico al 10 %)
Sostanze insolubili in soluzione acida	Non più del 2 % su base anidra (insolubili in acido solforico all'1 % v/v)
Carragenina a basso peso molecolare (proporzione di cui il peso molecolare è inferiore a 50 kDa)	Non più del 5 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Conteggio totale della placca	Non più di 5 000 colonie per grammo
Lievito e muffe	Non più di 300 colonie per grammo
<i>E. coli</i>	Negativo in 5 g
<i>Salmonella</i> spp.	Negativo in 10 g

E 407a ALGA EUCHEUMA TRASFORMATA

Sinonimi	PES (acronimo di "processed eucheuma seaweed")
Definizione	L'alga eucheuma trasformata si ottiene per trattamento acquoso alcalino (KOH) dei ceppi naturali delle <i>alghe Eucheuma cottonii</i> e <i>Eucheuma spinosum</i> , della classe delle <i>Rhodophyceae</i> (alghe rosse), per eliminare le impurità e mediante lavaggio con acqua fresca ed essiccamento per ottenere il prodotto. Un'ulteriore depurazione si ottiene mediante lavaggio con metanolo, etanolo o propan-2-olo ed essiccamento. Il prodotto consiste essenzialmente in sali di potassio degli esteri solforici dei polisaccaridi che, per idrolisi, danno galattosio e 3,6-anidrogallattosio. I sali di sodio, calcio e magnesio degli esteri solforici dei polisaccaridi sono presenti in quantità inferiori. Nel prodotto è inoltre presente fino al 15 % di algal cellulosa. La carragenina nell'alga eucheuma trasformata non dev'essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente
Descrizione	Polvere di colore da marrone chiaro a giallastro, di consistenza da grossolana a fine, praticamente inodore
Identificazione	
A. Prova positiva per galattosio, anidrogallattosio e solfato	
B. Solubilità	Forma soluzioni torbide e viscosi in acqua. Insolubile in etanolo
Purezza	
Tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo	Non più dello 0,1 % singolarmente o in combinazione
Viscosità a 75 °C in una soluzione all'1,5 %	Non meno di 5 mPa.s
Perdita all'essiccamento	Non più del 12 % (105 °C, quattro ore)
Solfato	Non meno del 15 % e non più del 40 % su base essiccata (come SO ₄)
Ceneri	Non meno del 15 % e non più del 40 % determinate su base essiccata a 550 °C
Ceneri insolubili in soluzione acida	Non più dell'1 % su base essiccata (insolubili in acido cloridrico al 10 %)
Sostanze insolubili in soluzione acida	Non meno dell'8 % e non più del 15 % su base essiccata (insolubili in acido solforico all'1 % v/v)
Carragenina a basso peso molecolare (proporzione di cui il peso molecolare è inferiore a 50 kDa)	Non più del 5 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Conta totale in piastra	Non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	Non più di 300 colonie per grammo
<i>E. coli</i>	Negativo in 5 g.
<i>Salmonella</i> spp.	Negativo in 10 g»

2) Il seguente testo riguardante E 907 poli-1-decene idrogenato è inserito dopo E 905 cera microcristallina:

«E 907 POLI-1-DECENE IDROGENATO

Sinonimi	Polidec-1-ene idrogenato Poli-alfa-olefina idrogenata
Definizione	
Formula chimica	$C_{10n}H_{20n+2}$ dove $n = 3 - 6$
Peso molecolare	560 (media)
Composizione	Non meno del 98,5 % di poli-1-decene idrogenato, avente la seguente distribuzione oligomerica: C ₃₀ : 13 — 37 % C ₄₀ : 35 — 70 % C ₅₀ : 9 — 25 % C ₆₀ : 1 — 7 %
Descrizione	Liquido viscoso, incolore e inodore
Identificazione	
A. Solubilità	Insolubile nell'acqua, leggermente solubile nell'etanolo; solubile nel toluene
B. Combustione	La combustione produce una fiamma brillante e un odore caratteristico simile a quello della paraffina
Purezza	
Viscosità	Tra $5,7 \times 10^{-6}$ e $6,1 \times 10^{-6}$ m ² s ⁻¹ a 100 °C
Composti con numero di carbonio inferiore a 30	Non più dell'1,5 %
Sostanze facilmente carbonizzabili	Dopo essere stato agitato per 10 minuti in un bagno di acqua bollente, un tubo di acido solforico contenente un campione di 5 g di poli-1-decene idrogenato non è più scuro di un colore paglierino molto leggero.
Nichel	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 1 mg/kg.»

3) Viene aggiunto il seguente testo, relativo al diacetato di glicerile (E 1517) e all'alcol benzilico (E 1519):

«E 1517 DIACETATO DI GLICERILE

Sinonimi	Diacetina
Definizione	Il diacetato di glicerile consiste essenzialmente in una miscela di diacetati di glicerolo 1,2 e 1,3, con quantità minime di monoesteri e di triesteri
Denominazioni chimiche	Diacetato di glicerile Diacetato di 1,2,3-propantriolo
Formula chimica	$C_7H_{12}O_5$
Peso molecolare	176,17
Composizione	Non meno del 94,0 %
Descrizione	Liquido chiaro, incolore, igroscopico, leggermente oleoso, con un leggero odore grasso
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile nell'acqua, miscibile con etanolo
B. Prove positive di ricerca del glicerolo e dell'acetato	
C. Gravità specifica	d_{20}^{20} : 1,175 — 1,195
D. Intervallo di ebollizione	Tra 259 e 261 °C
Purezza	
Ceneri totali	Non più dello 0,02 %
Acidità	Non più dello 0,4 % (come acido acetico)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg

E 1519 ALCOL BENZILICO**Sinonimi**

Fenilcarbinolo
Alcol fenilmetilico
Benzene-metanolo
Alfa-idrossitoluene

Definizione

Denominazioni chimiche

Alcol benzilico
Fenilmetanolo

Formula chimica

C_7H_8O

Peso molecolare

108,14

Composizione

Non meno del 98,0 %

Descrizione

Liquido chiaro e incolore con un leggero odore aromatico

Identificazione

A. Solubilità

Solubile nell'acqua, nell'etanolo e nell'etere

B. Indice di rifrazione

$[n]_D^{20}$: 1,538 – 1,541

C. Gravità specifica

d_{25}^{25} : 1,042 — 1,047

D. Test positivo di ricerca di perossidi

Purezza

Intervallo di distillazione

Non meno del 95 % volume/volume: distillazione tra 202 e 208 °C

Indice di acidità

Non più di 0,5

Aldeidi

Non più di 0,2 % volume/volume (come benzaldeide)

Piombo

Non più di 5 mg/kg.»

DIRETTIVA 2004/47/CE DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 2004****recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il beta-carotene [E 160 a (ii)]****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare ⁽²⁾, stabilisce i criteri di purezza per i coloranti menzionati nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari ⁽³⁾.
- (2) È necessario modificare alla luce del progresso tecnico i criteri di purezza stabiliti dalla direttiva 95/45/CE per i caroteni misti [E 160 a (i)] e il betacarotene [E 160 a (ii)].
- (3) Occorre prendere in considerazione le specificazioni e le tecniche di analisi per le sostanze coloranti definite nel Codex Alimentarius e dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (CMEAA).
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 95/45/CE.
- (5) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 95/45/CE è modificato in conformità con l'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2005. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e le trasmettono una tabella delle corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di legislazione nazionale adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 3

I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° aprile 2005 che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati sino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/50/CE (GU L 190 del 12.7.2001, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Nell'allegato il testo concernente i caroteni misti [E 160 a (i) e il betacarotene (E 160 a (ii))] è sostituito dal testo seguente:

«E 160 a (i) CAROTENI MISTI

1. Caroteni derivanti dalle piante

Sinonimi	CI Arancione per alimenti 5											
Definizione	<p>I caroteni misti si ottengono mediante estrazione con solvente da ceppi naturali di piante commestibili, carote, oli vegetali, erba, erba medica e ortica.</p> <p>Il colorante principale è costituito da carotenoidi il cui componente maggiore è il β-carotene. Possono essere anche presenti α, γ-carotene e altri pigmenti. L'estratto oltre ai coloranti può contenere oli, grassi e cere che si trovano naturalmente nel materiale di partenza.</p> <p>Per le estrazioni si possono utilizzare solamente i seguenti solventi: acetone, metiletil chetone, metanolo, etanolo, propano - 2-olo, esano (*), diclorometano e diossido di carbonio.</p>											
Classe	Carotenoidi											
Colour Index No	75130											
EINECS	230-636-6											
Formula chimica	β -Carotene: $C_{40}H_{56}$											
Peso molecolare	β -Carotene: 536,88											
Tenore	<p>Il contenuto di carotene non è inferiore al 5 % (calcolato come β-carotene). Per i prodotti ottenuti per estrazione di oli vegetali: non inferiore allo 0,2 % nei grassi alimentari</p> <p>$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm – 457 nm in cicloesano</p>											
Identificazione												
A. Spettrometria	Estinzione massima in cicloesano a 440 nm – 457 nm e 470 nm – 486 nm											
Purezza												
Solventi residui	<table border="0"> <tr> <td>Acetone</td> <td rowspan="6">}</td> <td rowspan="6">non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione</td> </tr> <tr> <td>Metiletil chetone</td> </tr> <tr> <td>Metanolo</td> </tr> <tr> <td>Propan-2-olo</td> </tr> <tr> <td>Esano</td> </tr> <tr> <td>Etanolo</td> </tr> <tr> <td>Diclorometano</td> <td></td> <td>non più di 10 mg/kg</td> </tr> </table>	Acetone	}	non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione	Metiletil chetone	Metanolo	Propan-2-olo	Esano	Etanolo	Diclorometano		non più di 10 mg/kg
Acetone	}	non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione										
Metiletil chetone												
Metanolo												
Propan-2-olo												
Esano												
Etanolo												
Diclorometano		non più di 10 mg/kg										
Piombo	Non più di 5 mg/kg											

(*) Benzene non superiore allo 0,05 % v/v

2. Caroteni derivati dalle alghe

Sinonimi	CI Arancione per alimenti 5
Definizione	I caroteni misti possono anche essere ottenuti dall'alga <i>Dunaliella salina</i> , che cresce in grandi laghi salini nella regione di Whyalla, Australia meridionale. L'estrazione del β -carotene avviene mediante un olio essenziale. La preparazione è in sospensione al 20 — 30 % in olio commestibile. Il rapporto di isomeri trans e cis è dell'ordine di 50/50 — 71/29. Il colorante principale è costituito da carotenoidi il cui componente maggiore è il β -carotene. Possono anche essere presenti α -carotene, luteina, zeaxantina e β -criptoxantina. L'estratto oltre ai coloranti può contenere oli, grassi e cere che si trovano naturalmente nel materiale di partenza.
Classe	Carotenoidi
Colour Index No	75130
Formula chimica	β -Carotene: $C_{40}H_{56}$
Peso molecolare	β -Carotene: 536,88
Tenore	Il contenuto di caroteni (calcolato come β -carotene) non è inferiore al 20 %. $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm — 457 nm in cicloesano
Identificazione	
A. Spettrometria	Estinzione massima in cicloesano a 440 nm — 457 nm e 474 nm — 486 nm
Purezza	
Tocoferoli naturali in olio commestibile	Non più dello 0,3 %
Piombo	Non più di 5 mg/kg

E 160 a (ii) BETA-CAROTENE

1. Beta-Carotene

Sinonimi	CI Arancione per alimenti 5
Definizione	Le specifiche si applicano per lo più a tutti gli isomeri trans di β -carotene con piccoli quantitativi di altri carotenoidi. I preparati diluiti e stabilizzati possono avere diversi tassi di isomero trans e cis.
Classe	Carotenoidi
Colour Index No	40800
EINECS	230-636-6
Denominazione chimica	β -Carotene, β,β -Carotene
Formula chimica	$C_{40}H_{56}$
Peso molecolare	536,88
Tenore	Non inferiore al 96 % del totale dei coloranti (espresso come β -carotene) $E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm — 457 nm in cicloesano
Descrizione	Cristalli di colore rosso bruno o polvere di cristalli
Identificazione	
A. Spettrometria	Massima in cicloesano a 453 — 456 nm
Purezza	
Cenere solfatata	Non oltre lo 0,2 %
Altre sostanze coloranti	Carotenoidi diversi dal β -carotene: non più del 3,0 % nelle sostanze coloranti totali
Piombo	Non più di 2 mg/kg

2. Beta-Carotene derivato dalla *Blakeslea trispora*

Sinonimi

CI Arancione per alimenti 5

Definizione

Ottenuto mediante fermentazione usando una coltura mista dei due tipi di produttori (+) e (-) di ceppi naturali del fungo *Blakeslea trispora*. Il β -carotene è estratto dalla biomassa mediante etil acetato o acetato di isobutile seguito da alcol isopropilico, e cristallizzato. Il prodotto cristallizzato è formato principalmente da β -carotene trans. A causa del processo naturale il 3 % circa del prodotto è formato da carotenoidi misti, caratteristica specifica del prodotto.

Classe

Carotenoidi

Colour Index No

40800

EINECS

230-636-6

Denominazione chimica

β -Carotene, β,β -Carotene

Formula chimica

$C_{40}H_{56}$

Peso molecolare

536,88

Tenore

Non inferiore al 96 % del totale dei coloranti (espressi come β -carotene)

$E_{1\text{cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm – 457 nm in cicloesano

Descrizione

Cristalli rossobruniti o viola porpora o polvere cristallina (il colore varia a seconda del solvente di estrazione utilizzato e delle condizioni di cristallizzazione)

Identificazione

A. Spettrometria

Massima in cicloesano a 453 nm – 456 nm

Purezza

Solventi residui

Etil acetato

Etanolo

} Non oltre lo 0,8 %, singolarmente o in combinazione

Acetato di isobutile: Non più dell'1,0 %

Alcol isopropilico: Non più dello 0,1 %

Cenere solfatata

Non più dello 0,2 %

Altre sostanze coloranti

Carotenoidi diversi dal β -carotene: non oltre il 3,0 % del totale dei coloranti

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Micotossine:

Aflatossina B1

Assente

Tricotecene (T2)

Assente

Ocratossina

Assente

Zearalenone

Assente

Microbiologia:

Muffe

Non più di 100/g

Lieviti

Non più di 100/g

Salmonella

Assente in 25 g

Escherichia coli

Assente in 5 g»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2004

recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti

[notificata con il numero C(2004) 1273]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/357/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l'istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. Detto regolamento dispone l'adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti («il repertorio») in seguito alla notifica, da parte degli Stati membri, di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzate sul loro territorio e in base a un esame di tale notifica da parte della Commissione.
- (2) Inoltre, il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio («il programma di valutazione») finalizzato a controllare se tali sostanze siano conformi ai criteri generali fissati per il loro uso dall'allegato al regolamento stesso. Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede che le persone responsabili per la commercializzazione delle sostanze aromatizzanti inoltrino alla Commissione i dati necessari per la valutazione delle stesse. Il regolamento stabilisce anche che, dopo il completamento del programma di valutazione, sia adottato l'elenco delle sostanze aromatizzanti di cui va autorizzato l'uso, escludendo tutte le altre.

- (3) In conformità del regolamento (CE) n. 2232/96, la decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dalla decisione 2002/113/CE ⁽⁴⁾, ha adottato un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, dispone che la persona responsabile della commercializzazione di determinate sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio fornisca alcune informazioni al fine di consentire la valutazione della sostanza.

- (5) Il regolamento (CE) n. 622/2002 della Commissione, dell'11 aprile 2002, che stabilisce termini per la presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita utilizzate nei o sui prodotti alimentari ⁽⁶⁾, ha stabilito termini per la

⁽¹⁾ GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 49 del 20.2.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 95 del 12.4.2002, pag. 10.

- presentazione delle informazioni per la valutazione delle sostanze aromatizzanti come da regolamento (CE) n. 1565/2000. Tuttavia, per un certo numero di sostanze per le quali era stato fissato il termine del 31 dicembre 2002, non è stata fornita alcuna informazione, né è stata comunicata alla Commissione l'eventuale intenzione di presentare informazioni in seguito. Ne risulta che tali sostanze non possono essere valutate per quanto riguarda la loro conformità ai criteri generali per l'uso delle sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 prima del completamento del programma di valutazione. È quindi opportuno cancellare tali sostanze dal repertorio.
- (6) L'esame delle sostanze aromatizzanti elencate nel repertorio ha evidenziato delle incongruenze a livello dei nomi di alcune sostanze (FL n. 06.100 e FL n. 06.131), nonché di alcuni numeri chimici (FL n. 02.027, FL n. 07.033, FL n. 07.153 e FL n. 09.578). Inoltre, sono stati registrati casi in cui la stessa sostanza figurava nel repertorio sotto nomi chimici diversi (FL n. 02.228 e FL n. 02.027; FL n. 07.221 e FL n. 07.033). Tali incongruenze dovrebbero essere corrette.
- (7) Dall'esame della Commissione è anche emerso che delle diverse forme di chinine soltanto la chinina cloridrato (FL n. 14.011), la chinina monocloridrato diidrato (FL n. 14.155) e il solfato di chinina (FL n. 14.152) sono usate quali sostanze aromatizzanti. Le altre forme di chinina (FL n. 14.146 e FL n. 14.154) dovrebbero pertanto essere cancellate dal repertorio.
- (8) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso, nel suo parere del 26 febbraio 2002, che il N-(4-idrossi-3-metossibenzil)-8-metilnon-6-enamide (capsaicina, FL n. 16.014) è genotossico. La capsaicina è presente in natura in varie specie di *Capsicum* (ad esempio peperoncini rossi, pepe di cayenna, peperone). L'elevato consumo di peperoncini è stato individuato come un fattore di rischio per i tumori. Anche se l'assunzione massima giornaliera nell'Unione europea è molto al di sotto dei livelli che comportano i tumori, l'aggiunta di capsaicina in quanto tale agli alimenti dovrebbe essere evitata, dal momento che non risulta conforme ai criteri generali per l'utilizzo delle sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2232/96. Pertanto, tale sostanza dovrebbe essere cancellata dal repertorio.
- (9) Per due sostanze elencate nel repertorio (CN060 e CN061), lo Stato membro notificante ha ritirato la notifica. Di conseguenza tali sostanze dovrebbero essere cancellate dal repertorio.
- (10) Non è opportuno mantenere il codice confidenziale delle sostanze che altrimenti sono state notificate col loro nome completo e si trovavano sul mercato al momento in cui è stato realizzato il registro.
- (11) L'industria ha fornito informazioni per certe sostanze contrassegnate col numero 4 nella colonna «osservazioni» nella parte A dell'allegato alla decisione 1999/217/CE e per le quali la decisione stessa richiedeva informazioni aggiuntive. In particolare si è fornita prova del fatto che tali sostanze sono aromatizzanti. Pertanto, l'allegato dovrebbe essere modificato in modo da cancellare il riferimento al numero 4.
- (12) È opportuno apportare una correzione al registro attribuendo un numero FLAVIS ad alcune sostanze che si trovavano sul mercato al momento in cui è stato realizzato il registro, in modo da garantirne il corretto inserimento nel programma di valutazione.
- (13) Gli Stati membri hanno notificato nuove sostanze aromatizzanti da inserire nel programma di valutazione, le quali dunque dovrebbero essere incluse nel repertorio.
- (14) Per alcune sostanze di recente notifica, in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 e della raccomandazione 98/282/CE della Commissione, del 21 aprile 1998, concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁷), lo Stato membro notificante ha richiesto la designazione in modo tale da tutelare i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante. Tali sostanze dovrebbero pertanto essere elencate nella parte B dell'allegato alla decisione 1999/217/CE.
- (15) È pertanto necessario modificare in conformità la decisione 1999/217/CE.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 1999/217/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽⁷⁾ GU L 127 del 29.4.1998, pag. 32.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 1999/217/CE è modificato come segue:

1) All'elenco di cui al terzo paragrafo nella parte introduttiva dell'allegato che precede la parte A, è aggiunto il seguente punto 6:

«6) Sostanza che non può essere usata nei o sui prodotti alimentari, tranne quando sia stata legittimamente immessa sul mercato nello o negli Stati membri interessati.»

2) La parte A è modificata come segue:

a) Le voci riguardanti le sostanze coi numeri FL di cui ai punti da i) a vi) sono così modificate:

- i) per FL n. 02.027, la voce «141-25-3» nella colonna «CAS» è sostituita dalla voce «6812-78-8» e la voce «205-473-9» nella colonna «Einecs» è sostituita da «229-887-4»;
- ii) per FL n. 06.100, la voce «Acetaldeide-dipentilacetale» nella colonna «nome» è sostituita dalla voce «1,1-dipentilossietano»;
- iii) per FL n. 06.131, la voce «1-etossi-3-metil-1-isopentilossibutano» nella colonna «nome» è sostituita dalla voce «1-etossi-1-(3-metilbutossi)-3-metilbutano»;
- iv) per FL n. 07.033, la voce «95-41-0» nella colonna «CAS» è sostituita dalla voce «11050-62-7»;
- v) per FL n. 07.153, la voce «1803-39-0» nella colonna «CAS» è sostituita dalla voce «20489-53-6»;
- vi) per FL n. 09.578, la voce «19089-92-0» nella colonna «CAS» è sostituita dalla voce «1617-25-0»;
- vii) per FL n. 12.201, la voce «57074-34-7» nella colonna «CAS» è sostituita dalla voce «94293-57-9»;

b) sono cancellate le righe indicate nella tabella per le sostanze coi seguenti numeri FL:

«02.046	02.143	02.158	02.161	02.169	02.179	02.220	02.225
02.228	02.241	05.086	05.138	05.145	05.151	05.161	05.162
05.163	05.165	05.168	05.181	05.206	06.056	06.093	06.110
06.112	07.006	07.037	07.073	07.155	07.166	07.186	07.197
07.209	07.218	07.221	07.222	07.227	08.077	08.084	08.091
08.105	08.106	08.118	08.122	08.124	08.125	09.172	09.175
09.190	09.224	09.226	09.320	09.322	09.336	09.338	09.343
09.344	09.359	09.361	09.366	09.373	09.376	09.378	09.393
09.497	09.577	09.591	09.597	09.610	09.622	09.627	09.628
09.630	09.653	09.828	09.849	09.856	09.863	09.868	09.883
09.889	09.890	12.011	12.090	12.091	12.105	12.119	12.131
12.133	12.140	12.144	12.160	12.184	12.185	12.190	12.204
12.213	12.215	12.219	12.220	12.225	12.229	14.146	14.154
16.014	16.077	17.004	17.011	17.016	17.030»		

c) per le sostanze indicate dai seguenti numeri FL, il numero «4» nella colonna «osservazioni» della tabella è cancellato:

«02.004	02.121	02.216	02.217	09.016	09.034	09.367	09.712
16.009	16.017»						

d) sono inserite nella tabella le seguenti righe:

FL n.	Gruppo chimico	CAS	Denominazione	FEMA	EINECS	Sinonimi	Osservazioni
02.243	04	56805-23-3	(E)-3-(Z)-6-Nonadien-1-olo	3884	278-518-3		6
04.095	25	527-60-6	2,4,6-trimetilfenolo		208-419-2		6
04.096	18	579-60-2	2-metossi-6-(2-propenil)fenolo		209-444-1		6
05.207	04	105683-99-6	6-decenale, cis				6
05.208	04	169054-69-7	Z-8-tetradecenale				6
05.209	04	147159-48-6	6-decenale, trans				6
06.132	23	63253-24-7	Vanillina butan-2,3-diolo acetale (miscela di stereoisomeri)	4023		vanillina eritro e treo butan-2,3-diolo acetale	6
05.217	04	21662-08-8	5-decenale				
05.218	04	56554-87-1	16-ottadecenale				
07.239	05	2278-53-7	[R-(E)]-5-isopropil-8-metilnona-6,8-dien-2-one		218-907-7		6
07.240	05	13019-20-0	2-metileptano-3-one	4000	235-877-0		6
07.241	05	1635-02-5	3,4-dimetilesa-3-en-2-one		216-656-8		6
07.242	21	5355-63-5	3-idrossi-4-fenilbutan-2-one				6
07.243	21	99-93-4	4-idrossiacetofenone		202-802-8		6
07.244	05	20859-10-3	trans-6-metil-3-eptan-2-one	4001			6
07.245	08	71048-82-3	trans-delta-damascone		275-156-8	[1alfa(E),2beta]-1-(2,6,6-trimetilcicloesa-3-en-1-ile)but-2-en-1-one	6
07.246	08	25304-14-7	Dimetilcicloesilmetilchetone		246-799-1		6
07.247	05	30086-02-3	Octadien-2-one/3,5- (E,E)	4008			6

FL n.	Gruppo chimico	CAS	Denominazione	FEMA	EINECS	Sinonimi	Osservazioni
07.248	10	585-25-1	Octan-2,3-dione		209-552-9		6
07.249	05	927-49-1	Undecan-6-one	4022	213-150-9		6
07.253	05	30086-02-3	3,5-ottadien-2-one				
09.917	04	1576-85-8	4-pentenil acetato	4011	216-413-6		6
09.918	04	67452-27-1	Cis-4-decenil acetato	3967			6
09.919	09	139564-43-5	Etil 3-acetossi-2-metilbutirrato				6
09.920	08	156324-82-2	2-isopropil-5-metilcicloesil lossi-2-idrossipropano	3992	417-420-9		6
09.921	04	54653-25-7	Esanoato di 5-etile	3976			6
09.922	04	39924-27-1	Cis-4-eptanoato di etile	3975	254-702-9		6
09.923	05	39026-94-3	Butirrato di epta-2-ile	3981			6
09.924	05	5921-83-5	Acetato di (+/-)-3-eptile	3980	203-932-8		6
09.925	05	60826-15-5	Acetato di nonan-3-ile	4007	262-444-3		6
09.926	05	84434-65-1	Formiato di 3-octile	4009	282-866-1		6
09.927	04	141-15-1	Butirrato di rodinile	2982	205-462-9		6
09.928	04	3681-82-1	Acetato di trans-3-esenile		222-962-2		6
10.069	09	67663-01-8	3-metil gamma-decalactone	3999			6
10.070	09	1073-11-6	4-metil-5-esen-1,4-olide		214-024-6		6
12.238	20	227456-27-1	3-mercapto-2-metilpentan-1-olo	3996			6
12.239	20	227456-28-2	3-mercapto-2-metilpentanale	3994			6
12.240	20	6540-86-9	2,4,6-trithiaheptane				6

FL n.	Gruppo chimico	CAS	Denominazione	FEMA	EINECS	Sinonimi	Osservazioni
12.241	20	258823-39-1	2-mercapto-2-metilpentan-1-olo	3995			6
12.242	20	29414-47-9	Metiltiometilmercaptano				
12.243	20	6725-64-0	Dimercaptometano				6
12.244	20	14109-72-9	1-metiltio-2-propanone	3882			6
12.245	20	7529-06-8	1,3-dimercapto-2-tiapropano				6
12.246	20		1-(metiltio) esan-3-one				6
12.247	20	61837-77-2	1-(metiltio) octan-3-one				6
12.248	20	5862-47-5	2-(metiltio) etilacetato				6
12.249	20	227456-27-1	3-mercapto-2-metilpentanolo (miscela di stereoisomeri)	3996			6
12.250	20	51755-72-7	3-mercaptoesanale				6
12.251	20	136954-22-8	Esanonato di 3-mercaptoesile	3853			6
12.252	20	31539-84-1	4-mercapto-4-metil-2-pentanolo				6
12.253	20	72437-68-4	Disolfuro di metil amile				6
12.254	20	63986-03-8	Disolfuro di etil butile				6
12.255	20	156472-94-5	3-mercaptobutirrato di etile	3977			6
12.256	20	31499-70-4	Etil propil trisolfuro				6
12.257	20	104228-51-5	4-(acetiltio) butirrato di etile	3974			6
12.259	20	29725-66-4	1-mercapto-p-mentan-3-one				6
13.191	14	376595-42-5	O-etil S-(2-furilmetil)tiocarbonato				6
13.192	14	109537-55-5	Furfuril 2-metil-3-furildisolfuro				6

FL n.	Gruppo chimico	CAS	Denominazione	FEMA	EINECS	Sinonimi	Osservazioni
13.193	14	26486-21-5	2,5-dimetiltetraidro-3-furantiolo	3971			6
13.194	14	252736-39-3	2,5-dimetiltetraidro-3-furiltioacetato	3972			6
13.195	30	26131-91-9	2-isobutil-4,5-dimetilossazolo				6
13.196	14	180031-78-1	4-(furfuriltio) pentan-2-one	3840			6
13.197	14	252736-36-0	Furil propildisolfuro	3979			6
14.162	28	98-79-3	L-2-pirrolidone-5-acido carbossilico				6
14.163	28	1192-58-1	1-metilpirrolo-2-carbossialdeide		214-755-0		6
14.164	28	622-39-9	2-propilpiridina		210-732-4		6
14.165	28	2168-14-8	N-etil-2-formilpirrolo				6
15.123	20	53897-58-5	2,4,6-trietil-1,3,5-tritiano				6
16.082	30	21018-84-8	Amarogentina				6»

3) La tabella di cui alla parte B è così sostituita:

«Sostanze aromatizzanti notificate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96 per la quali è stata richiesta la tutela dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante

Codice	Data di ricevimento della notifica da parte della Commissione	Osservazioni
CN003	17.10.1998	
CN004	17.10.1998	
CN009	17.10.1998	
CN010	17.10.1998	
CN012	17.10.1998	
CN013	17.10.1998	
CN014	17.10.1998	
CN016	17.10.1998	
CN019	17.10.1998	
CN022	17.10.1998	
CN023	17.10.1998	
CN030	17.10.1998	
CN033	17.10.1998	
CN035	17.10.1998	
CN036	17.10.1998	
CN037	17.10.1998	
CN042	17.10.1998	
CN045	17.10.1998	
CN048	17.10.1998	
CN049	17.10.1998	
CN050	17.10.1998	
CN052	17.10.1998	
CN053	17.10.1998	
CN054	17.10.1998	
CN057	17.10.1998	
CN058	30.10.1998	
CN059	18.9.1998	
CN064	3.2.1999	
CN065	26.1.2001	
CN074	18.4.2003	6
CN075	18.4.2003	6
CN076	18.4.2003	6»

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie***[notificata con il numero C(2004) 1279]*

(2004/358/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, stabilisce che una licenza è valida in tutto il territorio della Comunità e l'articolo 11, paragrafo 8, obbliga gli Stati membri a informare la Commissione delle licenze rilasciate, sospese, revocate o modificate e la Commissione a informare tempestivamente gli altri Stati membri in merito. Un formato comune per le licenze e le comunicazioni riguardanti le licenze faciliterebbe quindi le attività degli Stati membri e della Commissione e agevolerebbe per tutte le parti interessate, in particolare le autorità preposte al rilascio delle licenze, l'accesso alle informazioni sulle licenze.
- (2) La direttiva 2001/13/CE estende a tutte le imprese ferroviarie l'obbligo degli Stati membri di rilasciare licenze ferroviarie alle imprese ferroviarie che forniscono servizi in virtù dell'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie ⁽³⁾. Di conseguenza, la licenza ferroviaria è riconosciuta e usata più ampiamente all'interno della Comunità.
- (3) La direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie ⁽⁴⁾, prevede l'accesso delle imprese ferroviarie titolari di licenza alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci dal 15 marzo 2003 e all'intera rete ferroviaria dal 15 marzo 2008 per operare treni merci internazionali. Gli Stati membri effettueranno uno scambio sempre più intenso di informazioni sulle licenze e controlleranno che le imprese ferroviarie che esercitano questi diritti di accesso siano titolari di una licenza in corso di validità. È quindi necessario normalizzare il modulo di licenza e le informazioni sulle licenze, rendendole più facilmente disponibili.

- (4) Le licenze ferroviarie rilasciate conformemente alle disposizioni delle direttive 95/18/CE e 2001/13/CE sono valide anche nello Spazio economico europeo in virtù della decisione n. 118/2001 del Comitato misto SEE, del 28 settembre 2001, che modifica l'allegato XIII all'accordo SEE ⁽⁵⁾. Le licenze rilasciate nello Spazio economico europeo sono ugualmente valide nella Comunità in virtù della stessa decisione.

- (5) Tutte le informazioni necessarie ad attestare che un'impresa ferroviaria è titolare di una licenza per un determinato tipo di servizio di trasporto ferroviario possono essere contenute in un documento normalizzato di una pagina. Il formato normalizzato della licenza faciliterebbe la pubblicazione di tutte le informazioni pertinenti sulle licenze nel sito web della Commissione. Il formato in questione potrebbe essere modificato in futuro in base all'esperienza acquisita usandolo e all'evolversi delle richieste di ulteriori informazioni sulle licenze.

- (6) Tuttavia, i requisiti di cui all'articolo 9 della direttiva 95/18/CE sull'assicurazione o su disposizioni equivalenti a copertura della responsabilità, possono variare da uno Stato membro all'altro in virtù della normativa nazionale. L'attestazione della conformità dell'impresa ferroviaria a tali requisiti nazionali dovrebbe essere pertanto fornita mediante un allegato alla licenza. Se imposto dai requisiti giuridici sulla copertura finanziaria per la responsabilità, un allegato separato dovrebbe essere aggiunto per ogni Stato membro in cui l'impresa ferroviaria titolare della licenza esercita diritti di accesso.

- (7) Oltre ai requisiti stabiliti dalla direttiva 95/18/CE, uno Stato membro può imporre disposizioni legali e regolamentari nazionali alle imprese ferroviarie, come descritto all'articolo 12 della direttiva 95/18/CE. Tali disposizioni possono essere citate nella licenza ma non è necessario imporre che siano comunicate alla Commissione in relazione al modello normalizzato di licenza. Tuttavia, la licenza deve segnalare l'esistenza e la Commissione deve poterle ottenere su richiesta.

⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 32.

- (8) Le disposizioni della presente raccomandazione sono state sottoposte al comitato per lo sviluppo delle ferrovie europee istituito dall'articolo 11, lettera a), della direttiva 91/440/CEE e dall'articolo 35 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza ⁽¹⁾. Il comitato ha espresso un parere positivo sulla raccomandazione.
- (9) Quando gli Stati membri, in applicazione dei requisiti della direttiva 95/18/CE, stabiliscono norme sul formato delle licenze ferroviarie, dette norme dovrebbero essere basate su un formato normalizzato.
- (10) L'autorità dello Stato membro preposta al rilascio delle licenze trasmette le informazioni riguardanti il rilascio, la sospensione, la revoca e la modifica delle licenze ferroviarie all'impresa ferroviaria interessata e alla Commissione europea usando il formato normalizzato della licenza.

RACCOMANDA:

1. Le licenze rilasciate ai sensi della direttiva 95/18/CE devono essere presentate usando il formato normalizzato di cui all'allegato I alla presente raccomandazione.

Quando una licenza è modificata, sospesa, revocata o sostituita con una licenza temporanea, un documento deve essere rilasciato e presentato nel formato normalizzato.

2. La prova che attesta che un'impresa ferroviaria titolare di licenza rispetta i requisiti nazionali in materia di assicurazione o ha adottato disposizioni equivalenti per la copertura della responsabilità, deve essere prodotta in un allegato alla licenza, usando il formato normalizzato di cui all'allegato II alla presente raccomandazione.
3. Gli Stati membri sono i destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.

*ALLEGATO I***Formato normalizzato per le licenze ferroviarie**

Il formato normalizzato per le licenze ferroviarie, le spiegazioni e le istruzioni per l'uso sono riportati nelle pagine seguenti.



LICENZA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO

nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo conformemente alla direttiva 95/18/CE, modificata dalla direttiva 2001/13/CE e dalla legislazione nazionale pertinente.

1. Stato che rilascia la licenza

Stato che rilascia la licenza	<input type="checkbox"/> Nuova licenza <input type="checkbox"/> Licenza modificata
N. licenza nazionale	Identificazione della decisione
Legislazione applicabile	
Autorità preposta al rilascio della licenza	Telefono
Recapito postale	Fax
CAP e località	E-mail

2. Titolare della licenza

Impresa ferroviaria	Telefono
Recapito postale	Fax
CAP e località	E-mail
N. di registrazione	N. di partita IVA

3. Validità

Valida dal	Licenza temporanea: <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO Se SÌ: valida fino al
Tipo di servizi: <input type="checkbox"/> merci <input type="checkbox"/> passeggeri	
Sospesa il	Revocata il

4. Modifiche

Modificata il
Descrizione della modifica

5. Condizioni e obblighi

Citare le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e/o all'articolo 12 della direttiva 95/18/CE o indicare dove è reperibile la documentazione.
--

Data

Firma

Nome

Numero di notifica CE della licenza

Spiegazioni e istruzioni per l'uso

La normativa comunitaria applicabile è stabilita nella direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70) e nella direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26).

Le licenze ferroviarie rilasciate conformemente alle disposizioni delle direttive 95/18/CE e 2001/13/CE sono valide anche nello Spazio economico europeo in virtù della decisione n. 118/2001 del Comitato misto SEE, del 28 settembre 2001, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (GU L 322 del 6.12.2001, pag. 32). Le licenze rilasciate nello Spazio economico europeo sono valide anche nella Comunità in virtù della stessa decisione.

Ogni volta che viene presa una decisione riguardante una determinata impresa ferroviaria titolare di licenza, che prevede la modifica, la sospensione, la revoca o la sostituzione di una licenza permanente con una temporanea, deve essere presentato un nuovo documento.

La licenza è sempre accompagnata dall'allegato riguardante la copertura finanziaria della responsabilità.

Le seguenti spiegazioni dettagliate si riferiscono ai campi numerati del modulo. I riferimenti rimandano agli articoli della direttiva 95/18/CE:

- 1. Stato che rilascia la licenza.** Indicare sempre se un documento riguarda una licenza nuova o una modifica a una licenza già esistente. Identificare la legislazione applicabile nello Stato che rilascia la licenza con un riferimento alla legge o ad altre disposizioni legislative. Indicare il numero di identificazione della licenza usato nello Stato che rilascia la licenza e, ove opportuno, l'identificazione della decisione dell'autorità con un numero di riferimento o altro riferimento opportuno. L'autorità preposta al rilascio della licenza è designata dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 ed è identificata in modo da permettere alle parti interessate di contattarla. Indicare il numero di telefono del centralino, ove presente, e non quello del responsabile del rilascio delle licenze. Includere i prefissi internazionali del numero di telefono e di fax. Indicare l'indirizzo di posta elettronica generale dell'autorità.
- 2. Titolare della licenza.** Come per l'autorità preposta al rilascio della licenza, indicare anche per il titolare della licenza gli indirizzi generali dell'impresa ferroviaria, evitando riferimenti a persone specifiche. Se diversi numeri di registrazione sono assegnati al titolare conformemente alla normativa nazionale, nel modulo è possibile indicare il numero di partita IVA e un altro numero di registrazione. Includere i prefissi internazionali del numero di telefono e di fax.
- 3. Validità.** Ai sensi dell'articolo 10, le licenze restano valide fintantoché l'impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dalla direttiva. Il riesame consentito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 non richiede la modifica del documento di licenza. Indicare nei campi opportuni l'eventuale sospensione, revoca o modifica della licenza a seguito del riesame e presentare un nuovo documento.

L'autorità che rilascia la licenza indica la prima data di validità e il tipo o i tipi di servizi per cui la licenza è valida. In caso di licenza temporanea, emessa in virtù del disposto dell'articolo 11, paragrafo 3, inserire una data finale. Una licenza temporanea ha validità massima di sei mesi. In caso di sospensione o revoca, inserire le relative date nel modulo. Inserire le date secondo un formato comune (ggmmaa).
- 4. Modifiche.** Se l'impresa ferroviaria titolare di una licenza modifica o estende in misura considerevole le sue attività, la licenza deve essere ripresentata per essere sottoposta a una revisione (articolo 11, paragrafo 6). A seguito della revisione la licenza può essere modificata: in questo caso, indicare la data di modifica nel relativo campo corredandola di una breve descrizione. Inserire le date secondo un formato comune (ggmmaa).
- 5. Condizioni e obblighi.** L'articolo 10, paragrafo 2 stabilisce che le licenze possono contenere disposizioni specifiche in materia di sospensione o di revoca delle stesse. Inserire le eventuali disposizioni in questo campo. L'articolo 12 prevede la possibilità che uno Stato membro imponga alle imprese ferroviarie prescrizioni supplementari in virtù della legislazione nazionale e delle disposizioni normative. Indicare in questo campo il riferimento a detti requisiti addizionali o alla decisione dell'autorità, se pertinenti ai fini della licenza.
- 6. Firma.** Una persona autorizzata a prendere decisioni sulle licenze firma la licenza consegnata all'impresa ferroviaria. Copia del documento firmato è inviata alla Commissione e una versione elettronica del documento è trasmessa alla Commissione. Indicare per esteso il nome della persona firmataria. La Commissione attribuisce alla licenza un numero di notifica CE prima della sua pubblicazione e lo comunica all'autorità preposta al rilascio della licenza.

*ALLEGATO II***Formato normalizzato per l'allegato alla licenza ferroviaria relativo all'assicurazione**

Il formato normalizzato per l'allegato alla licenza ferroviaria, le spiegazioni e le istruzioni per l'uso del modulo sono riportati nelle pagine seguenti.



LICENZA

Allegato relativo all'assicurazione n.

Copertura finanziaria della responsabilità civile

riguardante la licenza per la fornitura di servizi di trasporto ferroviario nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo conformemente alla direttiva 95/18/CE, modificata dalla direttiva 2001/13/CE, e alla legislazione nazionale pertinente

1. Stato che rilascia la licenza

Stato che rilascia la licenza	Autorità preposta al rilascio delle licenze
N. di licenza nazionale	Identificazione della decisione
Legislazione applicabile	

2. Titolare della licenza

Impresa ferroviaria	
N. di registrazione	N. di partita IVA

3. Autorità preposta al rilascio della licenza responsabile dell'approvazione della copertura finanziaria (se diversa dall'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui al punto 1)

Autorità preposta al rilascio della licenza	Telefono
Recapito postale	Fax
CAP e località	E-mail
Stato	Legislazione applicabile

4. Copertura finanziaria della responsabilità civile

Importo della copertura finanziaria	Disposizioni equivalenti (breve descrizione)
Copertura geografica	
Valida dal	Valida fino al

5. Condizioni e obblighi

Citare le condizioni nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e/o all'articolo 12 della direttiva 95/18/CE o indicare dove è reperibile la documentazione :

Data Firma

Nome

Numero di notifica CE della licenza

Spiegazioni e istruzioni per l'uso

L'articolo 9 della direttiva 95/18/CE stabilisce che un'impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o avere adottato disposizioni equivalenti, a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti. L'importo massimo dell'assicurazione richiesto dagli Stati membri per soddisfare detto requisito varia a seconda della legislazione nazionale e di altri requisiti normativi. Di conseguenza, un'assicurazione sottoscritta da un'impresa ferroviaria in uno Stato membro può essere insufficiente in un altro Stato membro. L'organismo che rilascia la licenza deve quindi accludere un allegato alla licenza, usando il formato di cui all'allegato II alla presente raccomandazione. Il primo allegato concernente l'assicurazione deve essere contrassegnato con il numero uno (1) e deve essere presentato dall'autorità preposta al rilascio della licenza.

Grazie alle informazioni fornite dall'allegato sull'assicurazione, l'autorità preposta al rilascio della licenza in un determinato Stato membro può controllare se l'assicurazione sottoscritta in origine dall'impresa ferroviaria e approvata nello Stato che rilascia la licenza è sufficiente nell'altro Stato membro. In caso negativo, l'autorità in questione può chiedere all'impresa ferroviaria di sottoscrivere una polizza assicurativa supplementare e quindi può accludere al documento di licenza un nuovo allegato concernente l'assicurazione, usando il formato normalizzato del presente allegato II e numerandolo progressivamente (2, 3, 4, ecc.). Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 95/18/CE, l'impresa ferroviaria è tenuta a dimostrare alle autorità preposte al rilascio delle licenze di essere in grado di soddisfare i requisiti previsti.

Le seguenti spiegazioni dettagliate si riferiscono ai campi numerati del modulo. I riferimenti rimandano agli articoli della direttiva 95/18/CE.

1. **Stato che rilascia la licenza.** Le informazioni contenute nella licenza devono essere ripetute in questo campo per consentire la corretta identificazione della licenza. L'autorità preposta al rilascio delle licenze è designata dagli Stati membri conformemente all'articolo 3. Considerando che l'allegato è unito alla licenza, come previsto all'allegato I della presente raccomandazione, non è necessario ripetere tutte le informazioni riportate sull'autorità preposta al rilascio delle licenze. È sufficiente indicarne la denominazione.
2. **Titolare della licenza.** Considerando che l'allegato è unito alla licenza, non è necessario ripetere tutte le informazioni riportate sul titolare della licenza. È sufficiente indicarne il nome e gli eventuali numeri di registrazione.
3. **Organismo preposto al rilascio della licenza responsabile dell'approvazione della copertura finanziaria.** Se l'allegato riguardante l'assicurazione è presentato dall'organismo preposto al rilascio della licenza all'impresa ferroviaria, non completare questo campo. Se l'autorità preposta al rilascio delle licenze in un altro Stato membro ha chiesto e approvato un'ulteriore copertura assicurativa, indicarne in questo campo gli estremi di contatto. Indicare i prefissi internazionali del numero di telefono e di fax.
4. **Copertura finanziaria della responsabilità civile.** Indicare in questo campo l'importo massimo dell'assicurazione richiesto e approvato, specificare la valuta in cui l'importo è espresso. Se l'impresa ferroviaria non ha sottoscritto una polizza assicurativa ma ha dimostrato di essere coperta mediante disposizioni equivalenti (per esempio una garanzia finanziaria), descrivere la natura di tale copertura. Indicare altresì se la copertura geografica è limitata a un determinato paese o a una regione o se determinati paesi o regioni sono specificamente esclusi. Inserire la prima data di validità della polizza assicurativa. L'impresa ferroviaria ha l'obbligo di mantenere la sua copertura della responsabilità. La licenza non è valida se l'impresa ferroviaria non soddisfa questo requisito (articolo 5). Tuttavia, in casi eccezionali può essere sottoscritta un'assicurazione per un periodo limitato. In questo caso può essere indicata una data di scadenza della validità. Inserire le date secondo un formato comune (gg mm aa). L'autorità preposta al rilascio delle licenze può controllare che l'impresa ferroviaria soddisfi i requisiti (articolo 11). Se la copertura finanziaria della responsabilità civile è modificata e sottoposta nuovamente all'autorità preposta al rilascio delle licenze, è necessario compilare un nuovo allegato in sostituzione del vecchio.
5. **Condizioni e obblighi.** La copertura della responsabilità civile può essere sottoposta a condizioni nazionali o a obblighi imposti all'impresa ferroviaria in virtù dell'articolo 12. In questo caso, indicare in questo campo i relativi riferimenti.
6. **Firma.** Una persona autorizzata a prendere decisioni in merito alle licenze firma la licenza consegnata all'impresa ferroviaria. Copia del documento firmato è inviata alla Commissione. Una versione elettronica del documento è trasmessa alla Commissione. Indicare per esteso il nome della persona firmataria.
7. **Numero di notifica CE della licenza.** Per consentire l'identificazione del titolare della licenza, l'autorità che approva la copertura assicurativa inserisce nell'allegato il numero di notifica CE della licenza. In caso di rilascio di una nuova licenza, la Commissione attribuisce un numero di notifica CE alla licenza e lo comunica all'autorità preposta al rilascio delle licenze.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2004

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne la Romania e lo Zimbabwe

[notificata con il numero C(2004) 1304]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/359/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana ⁽²⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e territori dai quali sono autorizzate le importazioni dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato alla suddetta decisione elenca i paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽³⁾, mentre la parte II di detto allegato elenca i paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.
- (2) Le decisioni 2004/361/CE ⁽⁴⁾ e 2004/360/CE ⁽⁵⁾ della Commissione stabiliscono condizioni specifiche per l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dalla Romania e dallo Zimbabwe. Questi paesi devono pertanto essere aggiunti all'elenco figurante nella parte I dell'allegato alla decisione 97/296/CE. Per motivi di chiarezza occorre sostituire interamente gli elenchi in questione.

- (3) La decisione 97/296/CE deve essere modificata di conseguenza.
- (4) La presente decisione deve applicarsi a decorrere dallo stesso giorno delle decisioni 2004/361/CE e 2004/360/CE per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dalla Romania e dallo Zimbabwe.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 4 giugno 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/36/CE (GU L 8 del 14.1.2004, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio**

AE	— EMIRATI ARABI UNITI	KR	— COREA DEL SUD
AL	— ALBANIA	KZ	— KAZAKISTAN
AN	— ANTILLE OLANDESI	LK	— SRI LANKA
AR	— ARGENTINA	LT	— LITUANIA
AU	— AUSTRALIA	LV	— LETTONIA
BD	— BANGLADESH	MA	— MAROCCO
BG	— BULGARIA	MG	— MADAGASCAR
BR	— BRASILE	MR	— MAURITANIA
BZ	— BELIZE	MU	— MAURIZIO
CA	— CANADA	MV	— MALDIVE
CH	— SVIZZERA	MX	— MESSICO
CI	— COSTA D'AVORIO	MY	— MALAYSIA
CL	— CILE	MZ	— MOZAMBICO
CN	— CINA	NA	— NAMIBIA
CO	— COLOMBIA	NC	— NUOVA CALEDONIA
CR	— COSTA RICA	NG	— NIGERIA
CS	— SERBIA E MONTENEGRO ⁽¹⁾	NI	— NICARAGUA
CU	— CUBA	NZ	— NUOVA ZELANDA
CV	— CAPO VERDE	OM	— OMAN
CZ	— REPUBBLICA CECA	PA	— PANAMA
EC	— ECUADOR	PE	— PERÙ
EE	— ESTONIA	PG	— PAPUA NUOVA GUINEA
EG	— EGITTO	PH	— FILIPPINE
FK	— ISOLE FALKLAND	PF	— POLINESIA FRANCESE
GA	— GABON	PM	— SAINT-PIERRE E MIQUELON
GH	— GHANA	PK	— PAKISTAN
GL	— GROENLANDIA	PL	— POLONIA
GM	— GAMBIA	RO	— ROMANIA
GN	— GUINEA CONAKRY	RU	— RUSSIA
GT	— GUATEMALA	SC	— SEICELLE
GY	— GUIANA	SG	— SINGAPORE
HN	— HONDURAS	SI	— SLOVENIA
HR	— CROAZIA	SK	— SLOVACCHIA
ID	— INDONESIA	SN	— SENEGAL
IN	— INDIA	SR	— SURINAME
IR	— IRAN	TH	— THAILANDIA
JM	— GIAMAICA	TN	— TUNISIA
JP	— GIAPPONE	TR	— TURCHIA
KE	— KENYA		

⁽¹⁾ Escluso il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

TW	—	TAIWAN	VN	—	VIETNAM
TZ	—	TANZANIA	YE	—	YEMEN
UG	—	UGANDA	YT	—	MAYOTTE
UY	—	URUGUAY	ZA	—	SUDAFRICA
VE	—	VENEZUELA	ZW	—	ZIMBABWE

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

AM	—	ARMENIA ⁽¹⁾	FJ	—	FIGI
AO	—	ANGOLA	GD	—	GRENADA
AG	—	ANTIGUA E BARBUDA ⁽²⁾	HK	—	HONG KONG
AZ	—	AZERBAIGIAN ⁽³⁾	HU	—	UNGHERIA ⁽⁵⁾
BJ	—	BENIN	IL	—	ISRAELE
BS	—	BAHAMAS	MM	—	MYANMAR
BY	—	BIELORUSSIA	MT	—	MALTA
CG	—	REPUBBLICA DEL CONGO ⁽⁴⁾	SB	—	ISOLE SALOMONE
CM	—	CAMERUN	SH	—	SANT'ELENA
CY	—	CIPRO	SV	—	EL SALVADOR
DZ	—	ALGERIA	TG	—	TOGO
ER	—	ERITREA	US	—	STATI UNITI D'AMERICA

⁽¹⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (*Astacus leptodactylus*) destinati al consumo umano diretto.

⁽²⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

⁽³⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

⁽⁴⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

⁽⁵⁾ Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2004

che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dallo Zimbabwe

[notificata con il numero C(2004) 1328]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/360/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nello Zimbabwe per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
- (2) Le disposizioni legislative dello Zimbabwe in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- (3) In particolare, il «Department of Livestock and Veterinary Services (DLVS)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.
- (4) Il DLVS ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.
- (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dallo Zimbabwe, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.
- (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE ⁽²⁾. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del DLVS alla Commissione.

(7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Department of Livestock and Veterinary Services (DLVS)» è l'autorità competente nello Zimbabwe per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dallo Zimbabwe devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DLVS, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 5

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «ZIMBABWE» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 6

La presente decisione si applica a partire dal 4 giugno 2004.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dallo Zimbabwe e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: **ZIMBABWE**

Autorità competente: «Department of Livestock and Veterinary Services (DLVS)»

I. *Identificazione dei prodotti*

- Descrizione del prodotto della pesca / dell'acquacoltura ⁽¹⁾
 - Specie (nome scientifico):
 - Stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. *Origine dei prodotti*

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dal DLVS per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. *Destinazione dei prodotti*

I prodotti sono spediti

dal:

(Luogo di spedizione)

in:

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.

⁽²⁾ Vivo, refrigerato, congelato, salato, fumato, conservato, ecc.


IV. *Attestato di sanità*

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2004/360/CE ⁽¹⁾.

Fatto a il
(Luogo) (Data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale ⁽²⁾
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽²⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

Numero di riconoscimento/regi- strazione	Nome	Città Regione	Data limite del riconoscimento	Categoria
18/FO2PP	Lake Harvest Aquaculture Pvt Ltd	PO Box 322 — Kariba		PP

Legenda delle categorie:

PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2004

che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Romania

[notificata con il numero C(2004) 1330]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

Considerando quanto segue:

- (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Romania per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
- (2) Le disposizioni legislative della Romania in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- (3) In particolare, la «National Sanitary Veterinary Agency (NSVA)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle disposizioni vigenti.
- (4) La NSVA ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.
- (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Romania, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.
- (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE ⁽²⁾. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della NSVA alla Commissione.

(7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «National Sanitary Veterinary Agency (NSVA)» è l'autorità competente in Romania per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Romania devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della NSVA, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 5

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «ROMANIA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 6

La presente decisione si applica a partire dal 4 giugno 2004.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dalla Romania e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:

Paese speditore: ROMANIA

Autorità competente: « National Sanitary Veterinary Agency (NSVA) »

I. *Identificazione dei prodotti*

- Descrizione del prodotto della pesca / dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
 - Specie (nome scientifico):
 - Stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Tipo di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. *Origine dei prodotti*

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dalla NSVA per l'esportazione verso la Comunità europea:

III. *Destinazione dei prodotti*

I prodotti sono spediti

da:

(Luogo di spedizione)

in:

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.

⁽²⁾ Vivo, refrigerato, congelato, salato, fumato, conservato, etc.


IV. *Attestato di sanità*

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2004/361/CE

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (*)
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

Numero di riconoscimento/regi- strazione	Nome	Città Regione	Data limite del riconoscimento	Categoria
F-303	Condemar SA	Constanta		PP
F-320	Europesca SRL	Timis		PP
F-322	Black Sea Stugeron SRL	Tulcea		PP
F-324	Kaviar House SRL	Bucarest		PP
F-330	MF Import Export SRL	Bucarest		PP
F-331	Blapis Prod SA	Brasov		PP
F-332	Conectii International SA	Galati		PP

Legenda delle categorie:

PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant).

DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO**del 22 marzo 2004****riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa**

(2004/362/CE)

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (in appresso «decisione n. 2/2000»), in particolare le note 2 e 3 dell'appendice II a) dell'allegato III e la dichiarazione comune V ad essa relativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari dei territori delle parti all'accordo.
- (2) Ai sensi della dichiarazione comune V, il Comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione della regola stabilita nelle note 2 e 3 dell'appendice II a), sempreché sussistano le condizioni economiche che hanno giustificato l'istituzione di detta regola.
- (3) Alla luce dell'esame delle condizioni economiche pertinenti eseguito ai sensi della dichiarazione comune V, si considera opportuno prorogare su base temporanea l'applicazione delle norme d'origine istituite alle note 2 e 3 dell'appendice II a) dell'allegato III,

DECIDE:

Articolo 1

Le norme d'origine di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II a) dell'allegato III, della decisione 2/2000 sono applicate fino al 30 giugno 2006 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2003.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2004.

Per il Comitato misto
Tomás DUPLÁ DEL MORAL
